



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Prot. n. 45/18

Napoli, 09/01/2018

Ai sigg.ri Soci
Ente Nazionale Sordi di Napoli

CIRCOLARE N. 5/2018
NUOVE REGOLE 2018 VISITE FISCALI P. A.

A partire dal 13 gennaio 2018 entreranno in vigore le nuove norme sulle visite fiscali in caso di malattia dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Vediamo le novità

- A. l'Inps, effettuerà le visite di controllo dello stato di malattia (cosiddette visite fiscali) dei dipendenti pubblici anche nei giorni festivi o di riposo settimanale: pertanto gli orari di reperibilità dovranno essere rispettati, anche nelle giornate non lavorative e nei giorni festivi;
- B. negli orari di reperibilità indicati dalla legge sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell'Inps in casi di malattia "sospetta" ad esempio dei dipendenti statali che si assentano per malattia il venerdì oppure nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni festivi.
- C. La visita fiscale può essere effettuata fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel caso in cui si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.

Orari Visite

Rimangono uguali al 2017 le fasce orarie di reperibilità, cioè le ore durante le quali i dipendenti statali e tutto il personale della Pubblica Amministrazione sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili per la visita fiscale nel 2018: mattina dalle 9 alle 13 pomeriggio dalle 15 alle 18

Casi di esonero dalle visite fiscali 2018



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare orari e fasce di reperibilità 2018 i dipendenti statali che si assentano per uno dei seguenti motivi:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia comportato menomazione unica o plurima prime tre categorie della Tabella A ali. DPR 30 dicembre 1981, n. 834, e patologie Tabella E medesimo decreto;
- **stati patologici sottesi o connessi** alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. **Si chiarisce a tal proposito che i sordi non sono esclusi dalle visite fiscali per il solo fatto di essere sordi:** occorre che la malattia per la quale si è assenti dal lavoro, sia dipendente e diretta conseguenza della sordità.

Variazione indirizzo di reperibilità in caso di malattia

Un punto importante del nuovo decreto sulle visite fiscali per gli statali dispone che, nel caso di **variazione dell'indirizzo di reperibilità** presso cui effettuare i controlli per malattia, il dipendente dovrà comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Pubblica di riferimento, la quale dovrà a sua volta comunicarlo all'INPS.

Se il lavoratore è assente all'indirizzo

Se il lavoratore è assente all'indirizzo indicato, l'INPS lo comunica immediatamente alla P.A. datore di lavoro; il medico dell'INPS provvede a lasciare un apposito invito a **visita ambulatoriale** presso l'Ufficio Medico Legale dell'INPS competente per territorio.

Mancata accettazione esito visita fiscale

Se il dipendente statale non accetta il risultato **della visita fiscale** effettuata dal medico INPS deve fare annotare SUBITO sul verbale della visita il proprio rifiuto/dissenso: anche in questo caso il dipendente dovrà sottoporsi ad



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

ulteriore visita presso l'Ufficio Medico Legale dell'INPS competente per territorio, che emetterà il giudizio definitivo.

Rientro anticipato al lavoro: obbligo certificato sostitutivo

Nel caso di **guarigione anticipata** e per poter ritornare al lavoro in data anticipata rispetto a quanto previsto dal primo certificato medico, il dipendente statale dovrà richiedere obbligatoriamente un **certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro**. Tale certificato sarà **rilasciato obbligatoriamente dallo stesso medico** che ha redatto il primo certificato di malattia: è ammesso un certificato di altro medico SOLO IN CASO di assenza o impedimento assoluto del primo medico.

Si ricorda che le nuove regole entreranno in vigore dal 13 gennaio 2018.

Il Presidente Provinciale
Rag. Elvira SEPE